

Le funzioni e i compiti del SUAP: il D.P.R. 160 del 07 settembre 2010



In questo nuovo quadro normativo



SUAP (Art. 38 d.lgs. 112/2008 convertito con l. 133/2008; d.P.R. 160/2010 e d.P.R. 159/2010)



modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010



Decreto legislativo 139/06

Vi è la necessità di un nuovo DPR



*"Regolamento sulla disciplina dei
procedimenti relativi alle attività
soggette ai controlli di prevenzione
incendi per la verifica delle condizioni
di sicurezza antincendio".*

*Il regolamento riportato nel
D.P.R.n. 151 del 01.08.2011 è vigore
in dal 7 Ottobre 2011.*



Cosa si prefigge il nuovo regolamento?

Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa: non deve essere un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti

Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF: concentrare le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato





Il Raccordo con il SUAP

- L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi DPR n.151 del 2011 e le disposizioni dei SUAP DPR 160/2010 che si applicano:
 - alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive, lettera i capo I art 1 DPR 160/2010
- In particolare, il comma 3 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
- Il comma 2 stabilisce che le attività di cui alla **categoria A** ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato (**SCIA**), di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003791 del 24/03/2011

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il
“procedimento automatizzato” di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.



Ministero dell'Interno


Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

Area VIII - Sistemi Informativi Automatizzati

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISLOG

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. DCRISLOG-AreaVIII- 0028219 del
22/10/2010

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

p.c. Prefetture - Uffici Territoriali di Governo

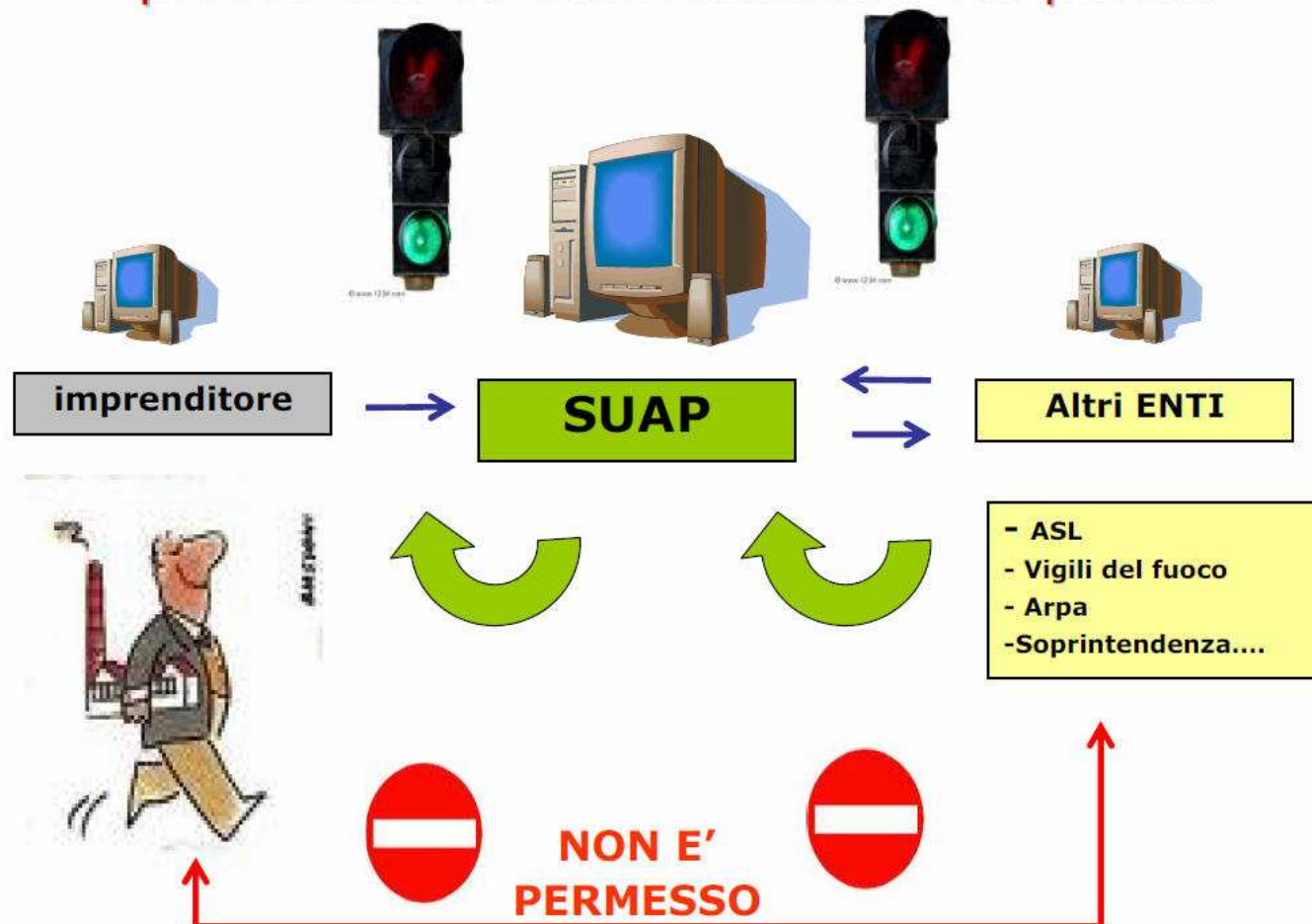
LORO SEDI

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

SEDE

OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Problematiche relative alla realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) in modalità telematica.

DPR 160/10 – i collegamenti tra amministrazione procedente ed amministrazioni competenti



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA, e di conseguenza il “*procedimento automatizzato*”, **sono utilizzabili esclusivamente** laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun **apprezzamento tecnico-discrezionale** per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un **mero accertamento** della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La disciplina della SCIA **non è applicabile** agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
- Risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
- Le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.



Riassumendo:

- Il titolare dell'attività **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il Tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno **CERTIFICA** (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)



IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

1. il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.
2. Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, “abilita” l’impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell’attività.
3. Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.



Trasmissione della documentazione

- Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione “prevenzione incendi online”; (rif. Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007)
- Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi:





attraverso il portale
 “impresainungiorno.gov.it”

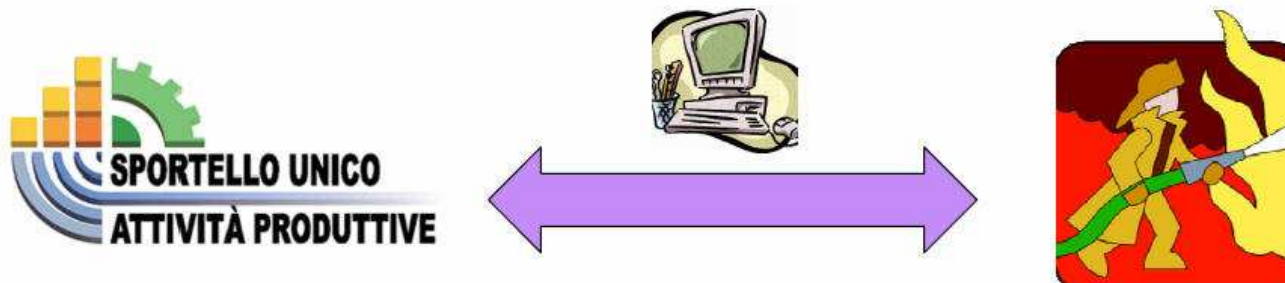


**Posta Elettronica
 CERTIFICATA**

attraverso la PEC: obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei (rif. nota n. 190/91.03.0.02 del 21/03/11 Area VIII DCRISLOG)



Requisiti informatici della documentazione



- Ai sensi del D.lgs n. 82/2005 deve essere trasmessa tramite file firmati digitalmente (pertanto l'estensione dei file accettata è .p7m)
- Le estensioni originarie ammesse (cioè prima della firma digitale) dei file da allegare sono le seguenti : JPG, PDF e DWF.



Intese a livello locale

- Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio.

